



# CITTÀ DI PIOSSASCO

*Città Metropolitana di Torino*

---

## REGOLAMENTO COMUNALE

### **REGOLAMENTO RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 675 DEL 31.12.1996 e s.m.i., NONCHE' PRESA D'ATTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS N. 135 DELL'11.5.1999 E D.P.R. N. 318 DEL 28.7.1999**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 29.11.2000

INDICE

Art. 1 – Oggetto ..... 3

Art. 2 – Finalità..... 3

Art. 3 – Definizioni di riferimento..... 3

Art. 4 – Titolarità e responsabilità dei trattamenti. .... 3

Art. 5 – Compiti del responsabile dei trattamenti..... 3

Art. 6 – Elencazione finalità legittimanti il trattamento dei dati sensibili. .... 4

Art. 7 – Trattamento dei dati..... 4

Art. 8 – Informazione..... 4

Art. 9 - Diritti dell’interessato..... 5

Art. 10 – Sicurezza..... 5

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione, nell'ambito del Comune di Piovasasco, delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e s.m.i., nonché di quelle relative al D.Lgs n. 135 dell'11.5.1999 e del D.P.R. n. 318 del 28.7.1999.

**Art. 2 – Finalità**

1. Il Comune di Piovasasco e le sue articolazioni organizzative devono garantire che il trattamento dei dati personali, contenuti anche nelle banche dati gestite, organizzate o utilizzate da questo Ente, si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, e favorire, nel contempo, la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, esercenti e incaricati di pubblico servizio.
2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.
3. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:
  - a) Le funzioni e i trattamenti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento;
  - b) Le funzioni e i trattamenti svolti a seguito di intese, accordi di programmi e convenzioni.

**Art. 3 – Definizioni di riferimento.**

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni: banca di dati, trattamento, dato personale, titolare, responsabile, interessato, comunicazione, diffusione, dato anonimo, blocco, Garante si fa riferimento a quanto previsto dell'art. 2 della legge 31.12.1996, n. 675.
2. Le banche dati e i trattamenti di cui la presente regolamento sono sia quelle gestite in forma elettronica che quelle su base cartacea.

**Art. 4 – Titolarità e responsabilità dei trattamenti.**

1. Quale titolare delle banche dati si intende il Comune di Piovasasco, rappresentato, ai fini legali, dal Sindaco. Ad esse spettano, in funzione dei rispetti compiti e competenze previste da leggi e regolamenti, tutte le decisioni e gli adempimenti spettanti al titolare conformemente a quanto previsto dalla Legge 675/96.
2. In funzione delle specifiche competenze ed attribuzioni previste dalla normativa vigente, il titolare ritiene indispensabile avvalersi della facoltà di nomina di Responsabili del trattamento.
3. Il Sindaco nomina un responsabile dei trattamenti con provvedimento motivato, sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Nel medesimo provvedimento di cui al presente comma 1 può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati.

**Art. 5 – Compiti del responsabile dei trattamenti.**

1. Il responsabile dei trattamenti dei dati sensibili, nominato con provvedimento del Sindaco, accerto preliminarmente che la finalità del trattamento rientri fra quelle previste e potrà utilizzare tutti i dati sensibili ed effettuare tutte le operazioni entro i limiti e con le modalità desumibili dalla legge e nel rispetto del presente regolamento;
2. Sulla base delle ricognizioni, gli incaricati dei vari uffici comunicano al responsabile dei trattamenti le banche dati detenute in forma cartacea o informatizzata, fornendo tutti gli elementi utili per le comunicazioni all'autorità Garante, ivi comprese quelle finalizzate alla notificazione al Garante ex art. 7 Legge 675/96.

3. Il Responsabile, conformemente alle istruzioni impartite anche successivamente all'atto della designazione:
- a) Cura il coordinamento e la conformità alle disposizioni di legge di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate agli incaricati o operatori appartenenti al settore o alle unità operative cui sovrintende;
  - b) Cura, per conto del Titolare, i controlli ed i trattamenti alle unità operative cui sovrintende;
  - c) Provvede a dare istruzione e indicazioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
  - d) Procedo alle verifiche sulla metodologia di raccolta e gestione dei dati, anche attraverso i controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
  - e) E' responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati e verifica, nel caso di nuove raccolte antecedentemente all'organizzazione del trattamento, la non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità della raccolta;
  - f) Impedisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
  - g) Provvede all'evasione di ogni richiesta di documentazione preveniente dagli interessati, dall'Autorità garante, dall'Autorità giudiziaria o da altri soggetti delegati al controllo del rispetto delle norme della legge 675/96 nonché all'attuazione di ogni richiesta di blocco o sospensione del trattamento dandone tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Generale.

#### **Art. 6 – Elencazione finalità legittimanti il trattamento dei dati sensibili.**

Oltre alle finalità espressamente elencate al capo II del D.Lgs 135/99, il Comune persegue le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- tutela dell'ambiente;
- edilizia privata e pubblica;
- erogazione contributi e sostegni a singoli, associazioni o gruppi;
- disciplina commercio ambulante;
- archivio storico;
- sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 7 – Trattamento dei dati.**

1. I dati in possesso dell'Amministrazione comunale sono di norma trattati sia in forma elettronica che cartacea.
2. Tutti i soggetti che collaborano, anche temporaneamente con il Comune, si impegnano affinché i dati utilizzati siano strettamente pertinenti alle finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell'obiettivo;
3. Oltre alle misure di sicurezza, l'Ente provvede ad adottare tutte le misure (distanze di cortesia, ecc.) volte ad assicurare, in ogni situazione, la riservatezza degli utenti e la tutela della dignità della persona, attenendosi alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999.
4. I dati trattati con mezzi informatici sono sottoposti a idonea protezione (password), in modo da non renderli consultabili ad estranei;
5. Sarà cura del responsabile individuato dal Sindaco dettare, altresì, opportune istruzioni per garantire la riservatezza dei dati in possesso dell'Amministrazione comunale, con particolare riferimento ai dati sensibili.

#### **Art. 8 – Informazione.**

A cura del responsabile dei trattamenti, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi ex art. 10 legge 675/96. I responsabili degli uffici favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via

elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e, ove richiesto, eventuali dichiarazioni di consenso.

**Art. 9 - Diritti dell'interessato.**

Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono presentate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. L'ufficio predispone l'eventuale modulistica per la presentazione delle domande e coordina tutte le attività di risposta nei termini di legge, anche tramite la collaborazione dei Responsabili degli altri servizi.

**Art. 10 – Sicurezza.**

Il Responsabile del trattamento provvede, sino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 5, comma 2, della legge 31.12.1996 n. 675, all'adozione di misura di sicurezza, ivi comprese le attività informative e formative per la tutela delle banche dati.